

Verbale di Accordo

In data 29 Gennaio 2024 si è svolto un incontro tra Assohandlers e Le Segreterie Nazionali di FILT CGIL - FIT CISL - ULTRASPORTI - UGL TRASPORTO AEREO nell'ambito della prima fase delle procedure di raffreddamento e conciliazione avviate dalle OOSS sopra indicate in data 22 Dicembre u.s..

Premesso che:


- l'art. H15 del CCNL del Trasporto Aereo - Parte specifica - Sezione Handlers del 25/10/2023 prevede l'erogazione "a tutti i lavoratori in forza con contratto a tempo indeterminato alla firma del presente accordo [vale a dire alla data del 25/10/2023] a condizione che il rapporto permanga alla data di erogazione un importo economico una tantum pari a 500,00 euro lordi" e con le modalità ivi definite,;"
- la misura del relativo importo deve essere riproporzionata "rispetto al 1° dicembre 2023 in caso di assunzione a tempo indeterminato successiva al 1° luglio 2017";
- la "Norma Transitoria" del suddetto CCNL, estende la spettanza della suddetta "Una Tantum" "anche al personale a tempo indeterminato che dalla data odierna [25/10/2023] al 31/12/2023 dovesse transitare per effetto di clausola sociale [...] in diversa entità societaria", prevedendo in tal caso la ripartizione proporzionale tra Società uscente e Società subentrante;
- non è prevista deroga relativamente al personale eventualmente transitato per effetto di clausola sociale in diversa entità societaria in data anteriore a quella della sottoscrizione del CCNL intervenuta il 25.10.2023;
- nel corso del 2023 sono state attivate numerose procedure di clausola sociale;
- le trattative per la definizione del contratto sono state avviate già all'inizio del 2023;
- le parti hanno, quindi, condiviso la necessità di prevedere una salvaguardia per coloro i quali siano transitati in diversa entità societaria per effetto di clausola sociale conseguente al trasferimento di attività concernenti una o più categorie di servizi di assistenza a terra di cui al d.lgs. n. 18/1999, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 ed il 24 ottobre 2023;
- per effetto di un ulteriore verbale di Accordo sottoscritto sempre in data 25 ottobre 2023 è stato previsto, per i lavoratori in forza al momento della sottoscrizione dell'accordo ed il cui rapporto sia ancora in essere all'atto dell'erogazione, il riconoscimento di strumenti di Welfare del valore massimo di 500 euro da riproporzionare "rispetto al 1° dicembre 2023 in caso di assunzione a tempo indeterminato successiva al 1° luglio 2017"

Tanto premesso

a) fermi gli obblighi a carico della Società subentrante per i ratei di propria competenza, secondo quanto già previsto dagli accordi del 25/10/2023 in materia di "Una Tantum" e di "Welfare 2024";

si conviene quanto segue:

1) Tutte le premesse sono parte integrante del presente accordo.



2) Il precedente operatore del servizio, a condizione che comunque continui ad espletare la medesima attività presso lo scalo interessato, riconoscerà, in favore dei soli lavoratori alla data di sottoscrizione del presente accordo alle dipendenze dell'operatore subentrante e che siano transitati all'operatore subentrante nel periodo dal 1 gennaio 2023 al 24 ottobre 2023 per effetto di clausola sociale conseguente al trasferimento di attività concernenti una o più categorie di servizi di assistenza a terra di cui al d.lgs. n. 18/1999, una somma dell'importo lordo di € 500,00 che dovrà essere riproporzionata rispetto al 1 dicembre 2023 nel caso in cui il rapporto di lavoro con il precedente operatore del servizio abbia avuto inizio dopo il 1 luglio 2017 in ragione dei mesi di effettiva vigenza del rapporto alle sue dipendenze (a tal fine non vengono considerate le frazioni di mese inferiori a 15 giorni mentre quelle pari o superiori a 15 giorni vengono computate come mese intero). Per i lavoratori part-time detto importo sarà anche riparametrato in relazione alla durata della prestazione.

L'importo risultante dai riproporzionamenti di cui sopra sarà riconosciuto entro e non oltre il 30 aprile 2024.


3) Ai lavoratori destinatari dell'importo di cui sopra sarà riconosciuto dal precedente operatore del servizio un ulteriore importo nella misura massima di € 385,00 (trecentottanta cinque/00) lordi, qualora intendano sottoscrivere un accordo in sede protetta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2113 c.c. relativo alla sola cessazione del rapporto avvenuta in clausola sociale. Detto importo dovrà essere riproporzionato rispetto al 1 dicembre 2023 nel caso in cui il rapporto di lavoro con il precedente operatore del servizio abbia avuto inizio dopo il 1 luglio 2017 in ragione dei mesi di effettiva vigenza del rapporto alle sue dipendenze (a tal fine non vengono considerate le frazioni di mese inferiori a 15 giorni mentre quelle pari o superiori a 15 giorni vengono computate come mese intero). Per i lavoratori part-time detto importo sarà anche riparametrato in relazione alla durata della prestazione. L'importo risultante dai riproporzionamenti di cui sopra sarà riconosciuto a seguito della sottoscrizione in sede protetta del suddetto verbale entro il 31 Marzo p.v. L'importo sarà riconosciuto entro e non oltre 30 giorni dalla data di sottoscrizione.


4) Le parti si danno atto che i suddetti importi equivalgono ad un costo aziendale complessivo di 1150,00 euro.


5) Le aziende associate, laddove non sia già avvenuto, avvieranno tempestivamente tavoli relativi alla negoziazione di secondo livello.


Con la firma del presente accordo si dichiarano chiuse con esito positivo le procedure di raffreddamento in essere.

ASSOHANDLERS



FILT CGIL 

FIT CISL 

UIL TRASPORTI 

UGL TRASPORTO AEREO 